

AGENZIA DI GENOVA

CODICE
510

NUMERO DI POLIZZA

2015/03/2216104

NUMERO DI
VARIAZIONE

SUB
AGENZIA
340

SIRE
03005

CONTRAENTE COORD VOLONT PROTEZ CIVILE PROV SAVONA

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

90052540094

DOMICILIO VIA G.DISEGNA 2

VILLANOVA D'ALBENGA

SV C.A.P. 17038

DECORRENZA CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

DURATA CONTRATTO

DATA PRIMA SCADENZA

RATEAZIONE

INDICIZZAZIONE

g. 14 m. 03 a. 2015

g. 14 m. 03 a. 2016

a. 01 m. 00 g. 00

g. 14 m. 03 a. 2016

Annuale

si/no NO

SOSTITUISCE LE POLIZZE					COASSICURAZIONE		NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA		INCASSATO AL		
N PARTE si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL m. a.										
NO	510	03	2014/03/2189274	03	2015	2.208,71		220,87		24,40	546,02			
TOTALE PREMIO NETTO												TOTALE PRIMA RATA EURO		
												3.000,00		
												TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		
												3.000,00		
TAC.RINNOVO	REG.PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE			RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE	
NO si/no	SI si/no	NO si/no	0	23030	NO si/no	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza;
- non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza;
- non si sono verificati, nell'ultimo biennio, sinistri inerenti alle garanzie prestate.

IL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge al Contraente in relazione all'attività sotto descritta:

VEDERE ALLEGATO

(Per soli fini statistici il rischio assicurato è categorizzabile come : ASSOCIAZIONI VOLONTARIE ASSISTENZA /VOLONTARI)

Ubicazione in: VIA G. DISEGNA 2 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)

I MASSIMALI ASSICURATI

È operante la garanzia per la quale è stato indicato il massimale.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di: ma con limiti di:	RCT		RCO	
	euro 5.000.000		euro	
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, di	euro 2.000.000		euro	
- per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più	euro 2.000.000			

SVILUPPO DEL PREMIO

N. 1000 VOLONTARI

euro 3,00 finito cad

Premio netto €

2.208,71

Totale premio netto €

2.208,71

PREMIO MINIMO IMPONIBILE

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo imponibile per ciascun anno, o periodo minore per il quale l'assicurazione avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore a € 2.429,58.



elemento di controllo dell'azione documentale

AGENZIA : GENOVA

POLIZZA n. : 2015/03/2216104

Formano parte integrante del contratto l'allegato Mod. 5060/9 RCG - Ed. 07/06 Rist. 12/10 composto da n.13 pagine, che il Contraente dichiara di approvare, nonché il Mod.5060 VAR.

IL CONTRAENTE

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.A. Mod. 5060/9 RCG - Ed. 07/06 Rist. 12/10: art. 8 (Obbligo di comunicare alla Reale Mutua tutti gli elementi per la regolazione del premio: sospensione della garanzia per mancata comunicazione dei dati necessari per la regolazione; riduzione di massimali e risarcimenti in caso di regolazione del premio inferiore a quello effettivamente dovuto; facoltà di recesso della Reale Mutua); art. 9 (Obbligo di comunicare tutte le variazioni del rischio; facoltà di recesso della Reale Mutua); art. 10 (Facoltà di recesso della Reale Mutua nel caso di variazioni nella persona dell'Assicurato/Contraente); art. 11 (Facoltà di recesso della Reale Mutua nel caso di alienazione dell'ente); art. 12 (Facoltà di recesso della Reale Mutua nel caso di stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio); art. 14 (Gestione delle vertenze di danno - Spese legali); art. 16 (Facoltà di recesso della Reale Mutua in caso di sinistro); art. 17 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 2 mesi prima della scadenza).

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5060/9/FI RCG) contenente la Nota Informativa (Mod. 5060/9/NI RCG - Ed.09/2014) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5060/9 RCG - Ed. 07/06 Rist. 12/10)

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il _____ in _____
(l'Agente, Subagente od Esattore) _____

ALLEGATO

AGENZIA : GENOVA

POLIZZA n. : 2015/03/2216104 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO
VEDI ALLEGATO

Si precisa che l'assicurazione è operante con una franchigia per i danni a cose di Euro 250 fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali e particolari di polizza.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come decorrenza del contratto, ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo.

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

ALLEGATO A POLIZZA N.2015/03/2216104

POLIZZARCT/O

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto stipulato tra la Società ed il Contraente che sottoscrive nell'interesse dell'Assicurato;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Coordinamento Volontari protezione Civile Provincia di Imperia
Assicurato:	Volontari della Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Savona
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta alla Società;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Periodo Assicurativo	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.



Società Reale Mutua di Assicurazioni

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966
Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

DESCRIZIONE delle ATTIVITA'

Volontari della Protezione Civile e Volontari Antincendi boschivi

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo per Interventi di Protezione Civile si intendono, in ambito comunale-provinciale-regionale-nazionale-internazionale, la previsione, la prevenzione, il soccorso nelle emergenze e la fase di ritorno alla normalità, e le attività di previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi comprese le necessarie esercitazioni, l'istruzione e la formazione. Collaborazione con Istituzioni ed Enti Locali per servizi vari e per la tutela dell'incolumità pubblica durante lo svolgimento di manifestazioni, nonché la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico e artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse (manifestazioni di massa, supporto alla viabilità stradale, assistenza alla popolazione, osservazione e riferimento) richiesti da enti pubblici o associazioni non lucrative di utilità sociale. Le garanzie sono inoltre estese all'effettuazione di lavori di piccola e ordinaria manutenzione delle sedi, dei mezzi e delle attrezzature delle organizzazioni assicurate, ad opera di volontari che agiscono nello spirito del volontariato, nonché all'utilizzo da parte dei volontari di attrezzature a motore e non, attrezzature da taglio e macchine operatrici, alla partecipazione a riunioni, allo svolgimento di attività organizzate dall'Organizzazione o dal Coordinamento e alle attività svolte in occasione di feste e manifestazioni sociali volte a promuovere gli scopi associativi, l'informazione alla popolazione e la diffusione della cultura di protezione civile.

Le garanzie si estendono anche ai lavori manuali atti alla realizzazione o manutenzione di opere di prevenzione e mitigazione rischio incendi, all'attività di ricerca di persone scomparse, a tutti gli interventi resi necessari ad affrontare improvvisi pericoli per la pubblica incolumità, alle attività di assistenza alla popolazione interessata da incendio boschivo o di interfaccia e di assistenza tecnologica o di supporto alle operazioni A.I.B. o altri interventi quali ad esempio somministrazione di cibo e bevande, l'approvvigionamento idrico, il supporto alle attività di l'evacuazione.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come decorrenza del contratto, ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della decorrenza e/o scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Art.2 - Novero dei Terzi

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra di loro limitatamente ai casi di morte, lesioni personali, danni a protesi dentarie, occhiali da vista e lenti a contatto.

Art. 3 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale dei Volontari per danni cagionati a terzi, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Art. 4 - Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

1. cagionati da furto;
2. derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
3. cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore (macchine operatrici, mezzi di trasporto e locomozione ecc.) da aeromobili, da natanti e da veicoli a trazione animale;
4. cagionati dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

6. conseguenti a omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi indicati in premessa;
7. che necessariamente vengano cagionati allo scopo di effettuare gli interventi anzidetti;
8. derivanti da disturbi radiotelevisivi;
9. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
10. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
11. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni" e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato

sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili. Sono da considerare esclusi i danni da navigazione di natanti a motore.

12. conseguenti a responsabilità civile personale di medici dipendenti o volontari. Si conferma però la validità della garanzia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato-Contrahente per fatto di tali medici. Relativamente alla responsabilità civile per fatto di medici così come per le prestazioni di carattere infermieristico o paramedico, l'assicurazione vale per i danni originati da fatti commessi nel periodo di validità del presente contratto, le cui richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato e da questi comunicate a Reale Mutua entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 5 - Massimali

La copertura assicurativa viene prestata per i massimali di seguito elencati, i quali restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità:

- Euro 5.000.000,00= per sinistro con il limite di
Euro 2.000.000,00= per ogni persona deceduta o lesa,
e di
Euro 2.000.000,00= per ogni danno ad animali o cose.

Art. 6 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.5, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose	I massimali di polizza	€ 250,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni a mezzi di trasporto	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00 per sinistro

Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa

tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 8 – Sviluppo del premio

Categoria	Numero Assicurati	Premio lordo procapite	Premio lordo per la categoria
Volontari di Protezione Civile e Anticendio boschivo	1.000	€ 3,00	€ 3.000,00
TOTALE			€ 3.000,00

IL CONTRAENTE

SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Codice Civile il Contraente, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio; **Art.2** – Altre Assicurazioni; **Art. 4** – Modifiche dell'assicurazione; **Art. 5** – Recesso in caso di sinistro;
Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri; **Art. 7** – Durata dell'assicurazione;
Art. 8 – Obblighi in caso di sinistro; **Art. 9** – Oneri Fiscali; **Art. 14** - Regolazione del premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione; **Art.2** - Novero dei Terzi; **Art. 4** – Esclusioni; **Art. 5** – Massimali
Art. 6 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti; **Art. 7** - Gestione delle vertenze di danno

IL CONTRAENTE

.....